



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.20663/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare V, II e Speciale

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Interventi a favore dei soggetti affetti da dislessia e altri disturbi specifici dell'apprendimento” - Reg.Gen.n.86 -

Ad iniziativa dei Consiglieri Anna Petrone e Donato Pica.
Depositata il 23 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente e Commissione Consiliare Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **- 5 O T T 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi a favore dei soggetti affetti da dislessia e altri disturbi specifici dell'apprendimento”

Ad iniziativa dei Consiglieri Petrone e Pica

(Registro Generale numero 86)



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Secondo studi nazionali si stima che circa il 4% della popolazione italiana convive consapevolmente con la dislessia. Vi è però anche una parte non trascurabile della popolazione che, purtroppo, vi convive senza saperlo.

La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta, in soggetto dotati di adeguata intelligenza, in assenza di patologie e deficit neurologici e sensoriali, come difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segnali linguistici, ovvio nella correttezza e nella rapidità di lettura.

Spesso di accompagna a disgrafia, disortografia e discalculia, tutti questi disturbi vengono racchiuse nel termine DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento).

La disgrafia e la disortografia, in particolare, consistono in manifestazioni come lo scambio e l'inversione delle lettere, la lentezza, l'errata direzionalità della scrittura, l'inesatta legatura dei segni e delle parole, l'errato uso dello spazio sul foglio, il disordine della scrittura. La discalculia, infine, consiste nello scambio e inversione di cifre, nella debolezza degli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.

Il DSA si riflette principalmente sui piccoli scolari, ovvero su coloro che per la prima volta si confrontano con il mondo della scrittura e della lettura, ma anche in soggetti adulti ai quali la dislessia non è stata riconosciuta o è stata riconosciuta tardivamente.

Tra i tanti disturbi che possono presentarsi nel corso dello sviluppo di un bambino, i DSA hanno un destino molto particolare: sono oggetto di moltissime ricerche in ambito nazionale e internazionale, costituiscono un modello per lo studio di altri disturbi e comprensione dell'apprendimento normale, eppure chi dovrebbe occuparsene quotidianamente, ovvero insegnanti, genitori, operatori sanitari e sociali, spesso non ne conosce o ne nega l'esistenza.

La presente proposta legge intende superare questo gap informativo, con campagne di sensibilizzazione e percorsi specifici di formazione e aggiornamento.

In Italia ci sono oltre 350.000 i ragazzi dislessici, a cui non è garantito il diritto all'istruzione, costituendo un fenomeno che non può non richiedere una giusta attenzione da parte del legislatore al fine dell'attuazione di interventi ritenuti opportuni negli ambiti scolastici, socio-sanitari e familiari.

Il primo problema che si pone è quello di supportare adeguatamente il mondo della scuola nel riconoscere tali manifestazioni in alunni che, a causa di tali problemi di apprendimento, rimangono a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto al resto della classe.

Il soggetto affetto da DSA può leggere, scrivere e fare i calcoli solo impegnando al massimo le proprie capacità ed energie, con conseguente stanchezza e commissione di errori e quindi un ritardo nel processo di apprendimento. Spesso, questo disturbo, se non diagnosticato precocemente, può far apparire agli occhi dei docenti questi soggetti come svogliati e disattenti, causando spesso loro problemi psicologici, come perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia e costringendoli spesso all'abbandono scolastico con conseguenze sociali e professionali importanti.

I DSA, pur essendo disturbi settoriali (interessano un solo ambito delle competenze cognitive) finiscono con l'improntare tutta la vita di chi ne è portatore. Parlare di dislessia, disortografia e



Consiglio Regionale della Campania

discalculia non vuol dire quindi affrontare solo le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, ma anche tutte le manifestazioni, associate e secondarie, che assieme ad esse si presentano.

La difficoltà normativa deriva dal fatto, che queste situazioni non possono essere assimilate all'handicap, per cui non esiste una copertura legislativa. Di qui, la costruzione di un'impalcatura legislativa adeguata, per un fenomeno, che anche a livello nazionale stenta ad avere una adeguata considerazione da parte delle istituzioni. La proposta di legge intende evitare che l'attuale 4% vada ad alimentare in futuro le schiere dei disadattati nelle scuole secondarie e nelle superiori, o peggio che alcuni di questi non avendo avuto una risposta alla loro difficoltà in passato, col tempo è divenuta una difficoltà incomprensibile, e vadano a far parte della criminalità minorile.

La P.d.L. prevede percorsi specifici nella programmazione regionale che diano un risposta concreta ai genitori, che spesso brancolano tra le ASL e le Scuole, immersi nel più profondo sgomento, perché vivono una realtà che per loro è nuova, incomprensibile e spesso viene sottovalutata, che li fa vivere in uno stato di angoscia. Il cronico sottodimensionamento dei servizi per l'età evolutiva nel SSN rende questi problemi ancora maggiori: i tempi d'attesa lunghi per una diagnosi e l'avvio dell'intervento riabilitativo. Nel frattempo bambini, genitori e scuola affrontano come possono e come sanno un disturbo che non capiscono, accumulando sofferenza ed accuse reciproche e rendendo la Scuola un luogo di tortura. L'ambito didattico e pedagogico costituisce infatti la nota dolente per i soggetti con DSA.

Il primo intervento è, dunque, nella scuola, attraverso la predisposizione di idonei strumenti formativi degli insegnanti e degli educatori, prevedendo percorsi specifici nella programmazione regionale di settore, onde evitare che i DSA non vengano individuati e compresi, sviluppando nei bambini ansie da fallimento e blocchi di apprendimento irreversibili. Necessario anche un sostegno economico per l'acquisto di misure compensative (C.M. 4674 del 10 maggio 2007 avente per oggetto: Disturbi di apprendimento – indicazioni operative) e sussidi come computer, registrazioni, video-scrittura, correttori ortografici, lettori ottici, sintetizzatori vocali. Essi, insieme a misure dispensative, possono alleviare il problema dei soggetti con DCA, evitando di mettere l'alunno dislessico in condizioni di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i tempi di decifrazione e di produzione di testi. E' indispensabile, per la individuazione precoce dei DSA, attivare campagne informative per sensibilizzare e preparare i genitori, primi osservatori delle possibili difficoltà del figlio, nei confronti delle problematiche legate alle DSA, incrementando anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, servizi sanitari e sociali, durante l'arco della formazione scolastica e professionale. Tali forme di intervento non possono non coinvolgere anche il sistema sanitario regionale che deve adeguare le proprie strutture ad una maggiore attenzione verso queste problematiche, predisponendo percorsi diagnostici appropriati e strumenti riabilitativi. Naturalmente resta indispensabile uno stretto raccordo tra i servizi sanitari, la scuola, le associazioni e la famiglia, prevedendo attività di identificazione precoce, da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici. Ancora, tenendo conto che la dislessia è una realtà permanente e non scompare con l'età, diventa indispensabile predisporre determinate misure anche per l'età adulta. Questo il senso della Proposta Legge presentata, per far sì che la Regione Campania si adoperi affinché alle persone con DSA vengano fornite uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale, assicurando, per i concorsi pubblici di propria competenza, la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura o di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove. La P.d.L. prevede infine, con apposita clausola valutativa, un percorso di controllo e valutazione degli esiti e dell'efficacia dei provvedimenti previsti.

I Consiglieri On.le Anna Petrone

On.le Donato Pica



Consiglio Regionale della Campania

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altri disturbi specifici di apprendimento – di seguito denominati DSA - quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia, così come identificati dalla letteratura scientifica, per favorire l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2
(Obiettivi)

1.La Regione Campania con la presente normativa intende garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona, promuovendo la diagnosi precoce nell'ambito di una stretta collaborazione tra le strutture sanitarie, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sistema di istruzione e formazione professionale, famiglie, uffici di piani di zona sociale e associazioni interessate del terzo settore.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3

(Istituzione Servizio Coordinamento Interistituzionale DSA)

1.E' istituito, al fine di promuovere l'integrazione socio-sanitaria degli interventi educativi e riabilitativi in rete per la cura della dislessia, un Servizio di Coordinamento Interistituzionale DSA tra Dipartimento di Neuropsichiatria dell'età evolutiva, Istituzioni scolastiche, Istituti di formazione professionale, Ufficio Piano di Zona Sociale, Famiglie e associazioni interessate del terzo settore.

2.Il Servizio di Coordinamento si occupa della messa a punto dei progetti educativi e riabilitativi avente fine di:

- a) creare un supporto logistico dove poter fornire assistenza a tutte le richieste di disagio, con particolare riferimento alla precoce individuazione dei DSA;
- b) favorire il raccordo interistituzionale nell'ambito del DSA nel territorio regionale tra istituzioni scolastiche, dipartimento di neuropsichiatria dell'età evolutiva, Istituti di formazione professionale, ufficio piano di zona sociale, famiglie e associazioni interessate del terzo settore;
- c) migliorare l' adeguamento delle istituzioni alla mutevole realtà sociale;
- d) mantenere i rapporti con gli altri servizi di coordinamento e la Regione.

3.La sede operativa del Servizio di Coordinamento è istituita presso i Distretti Sanitari.

4.Il personale addetto al servizio di cui al comma 1 è costituito da un operatore di front office con formazione specifica sui DSA, da un educatore specializzato in DSA, dallo psicologo della ASL, dal responsabile per i DSA del Dipartimento di Neuropsichiatria dell'età evolutiva e da un Sociologo Sanitario dell'Ufficio di Piano di Zona Sociale.

5.Il servizio di cui al comma 1 presenta ogni anno al Consiglio Regionale relazione scritta sull'operato svolto.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

(Campagna di informazione e sensibilizzazione)

1. La regione Campania promuove ogni anno una campagna di sensibilizzazione alla problematica dei disturbi specifiche di apprendimento.
2. La campagna di sensibilizzazione di cui al comma 1 è rivolta, in particolare alle famiglie, alle istituzioni scolastiche, al sistema di istruzione e formazione regionale, agli operatori sanitari e sociali.
3. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
4. L'organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono demandate al Dipartimento Regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale che adotta apposito programma stilato sulla base delle relazioni annuali presentate dai servizi di coordinamento DSA.
5. La programmazione, proposta con delibera di Giunta Regionale, è approvata dal Consiglio regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.



Consiglio Regionale della Campania

Art.5

(Interventi per la formazione del personale docente)

1. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole d'infanzia e degli istituti di formazione professionale.

2. La formazione dei docenti è diretta a garantire:

- a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;
- b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione dei centri di ricerca universitari, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative;
- c) la capacità di applicare le strategie di cui alla lettera b), nonché di adottare percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.6

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Ai soggetti con DSA durante il percorso di istruzione e/o di formazione è garantito il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni di formazione professionale regionale garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternative e le tecnologie informatiche.



Consiglio Regionale della Campania

Art.7

(Interventi in ambito sanitario e sociale)

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche dei DSA, dotando i servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva di personale qualificato per la cura dei soggetti con DSA e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.
2. E' altresì assicurata l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA.
3. La diagnosi di DSA in un bambino è effettuata nei servizi dell'età evolutiva delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere o da specialisti (Neuropsichiatri infantili, e Neuropsicologi o Psicologi clinici) esperti di psicopatologia dell'apprendimento. Altre figure sanitarie o parasanitarie non sono abilitate a fare diagnosi.
4. Il Dipartimento di Neuropsichiatria dell'età evolutiva coordina, le azione per favorire una diagnosi precoce sin dalla scuola d'infanzia e la predisposizione gli interventi necessari.
5. Nell'ambito della formazione del personale sociale iniziative specifiche vengono predisposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali preposti alle azioni di cui all' articolo 3, comma 2, lettera a), b), e c).



Consiglio Regionale della Campania

Art.8

(Attività lavorativa e sociale)

1. La Regione Campania si adopera perché alle persone affette da DSA vengano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.9
(Concorsi pubblici regionali)

1. A tutte le persone affette da DSA nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.



Consiglio Regionale della Campania

Art.10
(Clausola valutativa)

1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sugli esiti dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell'efficacia e dell'attuazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art.11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.